

IL PUNTO SULLA FATTURA ELETTRONICA PER CARBURANTI

Tutti abbiamo tirato un respiro di sollievo nel constatare che, con la cancellazione dell'anticipo al 1.07.2018 della fattura elettronica per l'acquisto di carburanti per autotrazione da parte di soggetti Iva, e il suo rinvio al 1.01.2019 (in modo da uniformare il termine con quanto previsto per gli altri soggetti), è possibile mantenere, a tale riguardo, fino al 31.12.2018 i medesimi comportamenti fiscali, precedentemente osservati.

Tuttavia occorre considerare che sono, invece, entrate pienamente in vigore, dal 1.07.2018, le norme sulla deducibilità dei costi di acquisto e sulla detraibilità dell'Iva che impongono l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.

È, inoltre, confermata l'entrata in vigore, sempre dal 1.07.2018, della fattura elettronica per i passaggi precedenti alla vendita dei carburanti presso gli impianti stradali (ad esempio, per i grossisti).

In base alla situazione sopra illustrata, per i soggetti Iva che, dal 1.07.2018, effettuano acquisti di carburante per autotrazione presso i distributori stradali, si possono utilizzare 3 possibili procedure contabili, tutte fiscalmente corrette:

- 1) acquisto con fattura elettronica (se il gestore è attrezzato), con pagamento tracciato;*
- 2) scheda carburanti, con pagamento tracciato;*
- 3) il solo pagamento con strumenti tracciabili.*

*Pertanto è opportuno sottolineare che **non è più possibile effettuare pagamenti in contanti** a fronte dell'utilizzo della scheda carburanti, **se si intende dare rilevanza fiscale agli stessi** (deducibilità del costo e detraibilità dell'Iva).*

A prima vista il terzo metodo appare più semplice in quanto già con il D.L. 70/2011 è stato previsto che i soggetti Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante (essendo sufficiente l'estratto conto bancario). Qualora tale soluzione fosse già stata utilizzata, è evidente che si continuerà esattamente secondo le medesime modalità.

Tuttavia, per coloro che hanno sempre compilato la scheda carburante, appare possibile continuare nel relativo utilizzo, facendo però attenzione che il pagamento dovrà essere effettuato solo con strumenti tracciabili. Tale informazione deve essere fornita in modo chiaro e preciso ai clienti degli studi professionali ai quali sarebbe opportuno far presente che dovranno allegare alla scheda carburante anche gli scontrini di documentazione dei pagamenti tracciabili o comunque informarli che l'operatore contabile addetto alla registrazione del documento darà per scontato che tale pagamento non sia stato effettuato per contanti, sotto la responsabilità dello stesso contribuente. Per gli studi professionali che, alle prese con dichiarazioni dei redditi e studi di settore, non avessero già provveduto ad informare i clienti, mettiamo a disposizione una specifica circolare (in formato word personalizzabile).

Indice

Scheda carburante con pagamento tracciato fino al 31.12.2018	Pag. 2
Documentazione dell'acquisto di carburanti	Pag. 3
Cessione di carburanti e modalità di pagamento	Pag. 4
Aspetti generali riguardanti la fattura elettronica carburanti	Pag. 8



SCHEDA CARBURANTE CON PAGAMENTO TRACCIATO FINO AL 31.12.2018

Art. 1, cc. da 922 a 927 L. 27.12.2017, n. 205 - Art. 19-bis1, c. 1, lett. d) D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 164, cc. 1 e 1-bis D.P.R. 22.12.1986, n. 917
D.L. 28.06.2018, n. 79 - D.L. 12.07.2018, n. 87 - Provv. Ag. Entrate 4.04.2018, n. 73203 - Provv. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757
Provv. Ag. Entrate 28.05.2018, n. 106701 - Circ. Ag. Entrate 12.08.1998, n. 205/E - Circ. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 8/E - Circ. Ag. Entrate 2.07.2018, n. 13/E
Nota Ag. Dogane 7.06.2018, n. 64837/RU

La L. 27.12.2017, n. 205 ha stabilito l'**abolizione della scheda carburante**, nonché l'obbligo di documentare con la fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati dai soggetti passivi Iva presso gli impianti stradali di distribuzione. Non sono, invece, soggette all'obbligo di certificazione le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

La decorrenza, inizialmente prevista per il 1.07.2018, è stata prorogata al 1.01.2019 con esclusivo riferimento alle "cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione".

SCHEMA DI SINTESI

AMBITO	⇒	Acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti passivi Iva presso gli impianti stradali di distribuzione.
SCHEDA CARBURANTE	⇒	Dal 1.01.2019 è abolita la scheda carburante. ⇒ Il D.L. 79/2018 prevede la vigenza fino al 31.12.2018 ⁽¹⁾ della disciplina della scheda carburante (D.P.R. 444/1997).
	⇒	La deducibilità del costo e la detraibilità dell'Iva sulle spese per carburanti per autotrazione sono subordinate all'effettuazione del pagamento esclusivamente con i mezzi tracciabili previsti.
	⇒	I soggetti che pagano esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione (art. 7, c. 6 D.P.R. 605/1973) sono dispensati dalla tenuta della scheda carburante (art. 1 D.P.R. 444/1997).
FATTURA ELETTRONICA Provv. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757	⇒	Obbligo ⇒ <ul style="list-style-type: none"> • L'obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva scatterà dal 1.01.2019 e non più dal 1.07.2018 (D.L. 79/2018). Resta comunque ferma la possibilità di emettere, dal 1.07.2018, la fattura elettronica per gli operatori del settore che intendono adottare da subito questa modalità (Com. stampa Ag. Entrate 29.06.2018). • La proroga prevista dal D.L. 79/2018 non riguarda l'intera filiera dei carburanti, bensì solo le cessioni di carburante per autotrazione effettuati dai gestori degli impianti stradali di distribuzione. Conseguentemente, l'obbligo di fatturazione elettronica resta in vigore in via anticipata dal 1.07.2018 per tutte le altre fattispecie di cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
	⇒	Esclusioni dal 1.07.2018 ⇒ <p>La tipologia di carburante e il suo utilizzo sono gli elementi determinanti per far scattare l'obbligo di fatturazione elettronica; pertanto, non sono soggette all'obbligo le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all'uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (per l'identificazione di questi ultimi si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, c.d. "Codice della strada"). Sono dunque esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni nonché per veicoli agricoli.</p> <p>Per identificare con puntualità le tipologie di benzina e gasolio da riportare nella fattura elettronica, le specifiche tecniche allegate al Prov. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757 definiscono i seguenti codici di riferimento per i prodotti energetici della tabella TA13: "27101245" (per vendita di benzina senza piombo ottani => 95 e < 98); "27101249" (per vendita di benzina senza piombo ottani => 98); "27101943" (per vendita di olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%); "27102011" (per vendita di olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell'olio da gas =< 0,001%).</p> <p>Laddove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull'impiego di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle sopra richiamate - astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (si pensi al gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un'imbarcazione/aeromobile, quanto per quello di un'auto/motoveicolo) - le esigenze di evasione e di frode Iva impongono che la fatturazione sia elettronica.</p>

Nota⁽¹⁾ L'eccezione all'utilizzo della scheda carburante si riscontra nei casi in cui sia impossibile utilizzare la certificazione per mancanza del personale addetto all'impianto di distribuzione come avviene, ad esempio, con i self service. In questo caso (Circ. Ag. Entrate n. 8/E/2018), esibendo la ricevuta rilasciata dall'impianto, il cessionario può richiedere l'emissione della fattura fino al 31.12.2018, in formato analogico.

DOCUMENTAZIONE DELL'ACQUISTO DI CARBURANTI

**OBBLIGO
DI FATTURAZIONE
ELETTRONICA**

<p>• Oggetto</p>	<p>• Dal 1.01.2019 i distributori di carburante saranno obbligati all'emissione della fattura elettronica, secondo il formato XML (eXtensible Markup Language) e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, D. Lgs. 127/2015 anche per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.</p>
<p>• Cessioni per usi diversi</p>	<p>• L'obbligo decorre dal 1.07.2018 per le cessioni di carburante per autotrazione che non siano effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.</p> <p>L'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1.07.2018 non riguarda, invece, le cessioni di carburante per usi diversi dall'autotrazione, come motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.</p>
<p>• Emissione elettronica</p>	<p>• L'emissione della fattura, nel solo ambito dei rapporti tra sogetti passivi d'imposta che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, dovrà avvenire in forma elettronica secondo i precetti dettati dall'art. 1, cc. 909 e ss. L. 205/2017, ossia tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche (prov. Ag. Entrate 30.04.2018 e laddove non espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, le ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione).</p> <p>• Nei rapporti con soggetti privati valgono le ulteriori disposizioni dettate in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenda delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2, c. 1-bis D. Lgs. 127/2015).</p>
<p>• Esoneri</p>	<p>• Gli esoneri specificamente previsti in tema di fatturazione elettronica (art. 1, c. 909 L. 205/2017) per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014) restano pienamente efficaci.</p>
<p>• Soggetti identificati in Italia</p>	<p>• Solo i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.</p> <p>• Di converso, non è richiesto che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale.</p> <p>• Tra i soggetti "stabiliti" non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione.</p> <p>• Pertanto, è possibile indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.</p>
<p></p>	<p>Le operazioni tra soggetti diversi (esempio: cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari, fra i quali sono annoverati coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d'Italia) non rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica ma, semmai, in quello previsto dall'art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 127/2015, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all'Agenda delle Entrate dei dati delle relative fatture.</p>
<p>• Cessione di carburante per trattori agricoli e forestali</p>	<p>• Benzina e gasolio destinati a essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell'art. 57 del codice della strada) devono ritenersi esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni.</p> <p>Quanto alla deducibilità del costo d'acquisto ed alla detraibilità della relativa Iva, invece, valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti e, quindi, l'obbligo di procedere al pagamento utilizzando gli strumenti tracciabili.</p>

**INDICAZIONE
DELLA TARGA
DEL VEICOLO
NELLA FATTURA
ELETTRONICA**

- Tra gli elementi individuati come obbligatori dagli artt. 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972, con specifico riferimento ai carburanti, **non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo** al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”.

- Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) **non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche.**

**Indicazione
facoltativa**



- Fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, *in primis* ai fini della relativa deducibilità. In tal senso, il provvedimento Ag. Entrate 30.04.2018 ha chiarito che l’indicazione della targa possa essere fornita utilizzando il **campo “MezzoTrasporto”** del file della fattura elettronica.

- Per la fruizione dell’**agevolazione “caro petrolio”** (D.P.R. 277/2000) l’Agenzia delle Dogane (nota n. 64837/RU/2018) ha chiarito che **resta ferma l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura, quantunque emessa in forma elettronica, della targa del veicolo.** In tal caso, i gestori di impianti di distribuzione sono obbligati ad emettere fattura su richiesta degli esercenti attività di trasporto con l’indicazione della targa del veicolo rifornito di gasolio.

**CONTRATTO
DI NETTING**

- È considerato “qualificato” anche il pagamento che avviene in un momento diverso rispetto alla cessione. Nel caso del contratto di *netting* o di buoni carburante l’obbligo di pagamento all’atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica.
- Con le carte utilizzate nei contratti c.d. di “*netting*”, il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Nei contratti di *netting*, la fattura deve essere emessa in formato elettronico, sia dal gestore dell’impianto di distribuzione verso la società petrolifera, sia da quest’ultima nei confronti dell’acquirente il carburante.

**BUONI
BENZINA**

- Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica, **documentata dalla fattura elettronica**, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sotto richiamati.

CESSIONE DI CARBURANTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

**STRUMENTI
DI PAGAMENTO
CONSENTITI**

- Sono ritenute idonee ai fini della **detrazione Iva** e della **deducibilità ai fini delle imposte dirette** delle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione i seguenti strumenti di pagamento:
 - .. assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
 - .. elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
 - . addebito diretto;
 - . bonifico bancario o postale;
 - . bollettino postale;
 - . carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.



Pertanto, dal 1.07.2018, l’acquisto di carburante con pagamento in contanti non permette la detrazione dell’Iva e la deduzione del costo.

**DEDUCIBILITÀ
DEI COSTI
PER MEZZI
DI TRASPORTO**

Nuovo c. 1-bis, art. 164 Tuir,
inserito dall’art. 1, c. 922,
L. 27.12.2017, n. 205

- Le spese per carburante per autotrazione sono **deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, c. 6 D.P.R. 605/1973.

Con il provvedimento 4.04.2018, n. 73203 l’Agenzia delle Entrate ha ampliato il novero degli strumenti di pagamento qualificati ai fini della deducibilità dei suddetti costi.

- Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi le spese relative al carburante per autotrazione sono deducibili al:
 - .. **100%** per le autovetture esclusivamente strumentali;
 - .. **20%** per le auto aziendali;
 - .. **70%** per i veicoli assegnati in fringe benefit a dipendenti;
 - .. **80%** per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

**DETRAIBILITÀ
IVA**

*Art. 19-bis1, c. 1, lett. d)
D.P.R. 633/1972, mod. da art. 1,
c. 923 L. 27.12.2017, n. 205*

- L'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore.
- **L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria (art. 7, c. 6 D.P.R. 605/1973) **o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento 4.04.2018, n. 73203 l'Agenzia delle Entrate ha ampliato il novero degli strumenti di pagamento idonei ad esercitare il diritto alla detrazione Iva.

- Ai fini Iva tali spese sono detraibili seguendo gli ordinari limiti posti per i veicoli stradali a motore:

- .. **100%** per quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio;
- .. **40%** se non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

**CARTE DI CREDITO,
DI DEBITO
E PREPAGATE**

• Strumenti

- Tra gli strumenti espressamente individuati dall'art. 1, cc. 922 e 923 L. 205/2017, figurano carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione (art. 7, c. 6, D.P.R. 605/1973).

- Ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Sono ritenuti pienamente validi, i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione, sia da operatori non tenuti a tale comunicazione.

• Pagamenti mediati

- Sono ritenuti altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.

Dipendenti in trasferta

- Rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una **trasferta di lavoro**.

Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata **del dipendente** (o altro strumento individuato nel provv. Ag. Entrate n. 73203/2018 allo stesso riconducibile) e il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla L. 205/2017 (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), la **riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità** (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal Tuir).

Applicazioni smart-phone

- Servizi offerti dai vari operatori di settore (come card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.
- Laddove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore-cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite le modalità individuate nel provv. Ag. Entrate n. 73203/2018, nessun dubbio potrà esservi sulla riferibilità del versamento al cessionario e, conseguentemente, sulla deducibilità delle spese per l'acquisto effettuato.

**CORRISPETTIVI
CESSIONE
CARBURANTI**

• **1.07.2018**

• **Dal 1.07.2018 è necessario procedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** derivanti da cessione di carburante mediante distributori automatici a elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato.

• La comunicazione ha per oggetto i corrispettivi delle cessioni, con esclusione di quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi mediante fattura; quindi conterrà i dati delle cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori, di soggetti aderenti al regime di vantaggio o al regime forfettario (che non abbiano chiesto fattura).

• **Esclusioni**

• Sono escluse le cessioni di carburante diverso dalla benzina e gasolio (come gpl) e di benzina e gasolio non destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, nonché le cessioni di carburante da impianti di distribuzione diversi da quelli contemplati dalla norma.

Tavola n. 1

Sintesi degli obblighi di fattura elettronica per carburanti

Tipologia di carburante	Soggetto cedente	Utilizzo del carburante	Obbligo fattura elettronica	Obbligo pagamento tracciabile dal 1.07.2018
Benzina e Gasolio	Impianti stradali di distribuzione	Per autotrazione	Dal 1.01.2019	Sì
		Per imbarcazioni o aeromobili		Sì, per la detrazione Iva
		• Per veicoli “non stradali” (trattori non targati, ecc.). • Per riscaldamento, gruppi elettrogeni, utensili per giardinaggio, ecc.		NO
	Altri soggetti (grossisti, filiera carburanti)	Per autotrazione	Dal 1.01.2019	Sì
		Per imbarcazioni o aeromobili		Sì, per la detrazione Iva
		• Per veicoli “non stradali” (trattori non targati, ecc.). • Per riscaldamento, gruppi elettrogeni, utensili per giardinaggio, ecc.		NO
Gpl e Metano	-	Per autotrazione	Dal 1.01.2019	Sì
		Per imbarcazioni o aeromobili		Sì, per la detrazione Iva
		• Per veicoli “non stradali” (trattori non targati, ecc.). • Per riscaldamento, gruppi elettrogeni, utensili per giardinaggio, ecc.		NO

Tavola n. 2



Esempio di informativa ai clienti

Studio Alfa

Ai gentili clienti
Loro sedi

Oggetto: Rifornimenti con scheda carburante dal 1.07.2018

Il D. L. 28.06.2018, n. 79 ha differito **al 1.01.2019** l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica per la cessione di carburanti per autotrazione effettuati **presso gli impianti stradali di distribuzione** per i soggetti passivi Iva. Di conseguenza, si potranno ancora utilizzare, fino al 31.12.2018, le schede carburante per documentare le spese e dedurre i costi sostenuti nonché per la detrazione dell'Iva.

È rimasto, tuttavia, fissato all'1.07.2018 il termine dal quale, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva è necessario che il relativo pagamento avvenga esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate o altro mezzo ritenuto idoneo.

Sono validi strumenti di pagamento:

- a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- b) quelli elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo si ricordano:
 - .. addebito diretto;
 - .. bonifico bancario o postale;
 - .. bollettino postale;
 - .. carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Pertanto, la fattura elettronica sui carburanti sarà facoltativa fino al 31.12.2018 mentre resta in vigore dal 1.07.2018 l'obbligo del pagamento con mezzi diversi dal contante per la detrazione e la deduzione del costo.

Invitiamo pertanto i gentili clienti a trascrivere nella scheda carburante dal 1.07.2018 **solo ed esclusivamente** gli importi relativi a rifornimenti pagati con **mezzi diversi dal contante**, facendo quindi attenzione anche alla data del rifornimento.

Anche per gli acquisti effettuati presso **self-service** è necessario fare attenzione alla modalità di pagamento, conservando la documentazione necessaria per dimostrare di aver effettuato il pagamento con strumenti tracciabili.

Lo Studio, in fase di registrazione della scheda carburante, **non verificherà la corrispondenza** dei dati indicati nella stessa con i documenti attestanti i pagamenti tracciati, presumendo che tutti gli importi trascritti sulla scheda carburante corrispondano ai soli pagamenti di carburante effettuati con strumenti di pagamento diversi dai contanti. Eventuali contestazioni future per la mancata coincidenza tra pagamento tracciabile e rifornimento riportato sulla scheda carburante saranno pertanto di esclusiva responsabilità del contribuente che dovrà documentare l'esistenza del pagamento.

Si ricorda inoltre che la proroga non riguarda l'intera filiera dei carburanti, bensì le sole cessioni di carburanti **per autotrazione** effettuate dai gestori di impianti stradali di distribuzione. Conseguentemente l'obbligo di fattura elettronica decorre dall'1.07.2018 per tutte le altre fattispecie di cessioni di carburanti per motori per uso autotrazione.

Il D.L. 79/2018 non interviene nemmeno sull'obbligo della fattura elettronica per prestazioni dei subappaltatori che operano nella filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la Pubblica Amministrazione; pertanto tali soggetti sono obbligati dall'1.07.2018 a emettere fatture elettroniche all'appaltatore.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Dott./Rag.

ASPETTI GENERALI RIGUARDANTI LA FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI

**TERMINI
DI TRASMISSIONE
DELLE FATTURE
AL SISTEMA
AL INTERSCAMBIO (SDI)**

• **Termine
per l'emissione**

• Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria sia obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati (art. 21, c. 4 D.P.R. 633/1972), al momento di effettuazione dell'operazione (la cessione del carburante) e di esigibilità dell'imposta (art. 6 D.P.R. 633/1972).

• Fatte salve le eccezioni contenute nello stesso art. 21, c. 4 (fatture c.d. "differite"), l'emissione della fattura dovrà essere **contestuale** alla cessione del carburante (entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione).

• **Data
di emissione
fattura
elettronica**



• Se il documento è inviato tempestivamente al SdI, in assenza di un suo scarto, che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell'emissione della fattura immediata, la **sola data di formazione** e contestuale invio al SdI, **riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali"** del file della fattura elettronica.

Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provv. Ag. Entrate 30.04.2018 e inviato **con un minimo ritardo**, comunque tale da **non pregiudicare la corretta liquidazione** dell'imposta, costituisce **violazione non punibile** ai sensi dell'art. 6, c. 5-bis D. Lgs. 472/1997.

**INOLTRO
DI UNA FATTURA
SCARTATA**

• **Fattura
"non emessa"**

• In caso di mancato superamento dei controlli sul file della fattura elettronica, è recapitata, **entro 5 giorni**, una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI.

• Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, è scartata laddove si utilizzi un codice destinatario **inesistente**.

In tali ipotesi la fattura elettronica di cui al file scartato dal SdI si considera **non emessa**.

• **Nota di credito**

• Qualora il cedente/prestatore abbia già effettuato la registrazione contabile del documento scartato, dovrà se necessario, **emettere una nota di variazione contabile valida ai soli fini interni**, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

• **Nuovo
invio**

• La fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, deve essere preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI **entro 5 giorni** dalla notifica di scarto) **con la data e il numero del documento originario**.

• Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, **ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata, in alternativa si procede con:**

a) l'emissione di una **fattura con nuovo numero e data** (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un **collegamento alla precedente fattura scartata** da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere evidente la tempestività della fattura rispetto all'operazione che documenta;

b) l'emissione di una fattura come al punto a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI.

Si possono utilizzare numerazioni quali "1/R" o "1/S" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2.01.2019 e n. 50 dell'1.03.2019, potranno essere emesse la n. 1/R del 10.01.2019 e la n. 50/R dell'8.03.2019 annotate nell'apposito sezionale.

REGISTRAZIONE

- Il rispetto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione, che non risultino espressamente derogate o incompatibili con il provv. Ag. Entrate 30.04.2018, troverà applicazione anche in riferimento alla registrazione dei documenti relativi all'acquisto di carburante.

<p>Integrazioni e protocollazione</p>	<p>Vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile, la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all'art. 17 D.P.R. 633/1972) può essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (Ris. Ag. Entrate n. 46/E/2017), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.</p>
<p>Fatture di importo inferiore a € 300</p>	<p>Per le fatture di importo inferiore a € 300,00 emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.</p>

CONSERVAZIONE

- Le fatture elettroniche sono soggette agli **obblighi di conservazione** **sostitutiva** previsti dall'art. 3 D.M. 17.06.2014.
- Ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio, "PDF", "JPG" o "TXT") contemplati dal D.P.C.M. 3.12.2013 e considerati idonei a fini della conservazione.

Chi emette/ricive fatture elettroniche ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (Ris. Ag. Entrate n. 81/E/2015 e artt. 5, c. 3, e 9, c. 2 D.P.C.M. 3.12.2013).

<p>Servizio Agenzia Entrate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online) tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17.06.2014, secondo i termini e le condizioni riportati nell'accordo di servizio, utilizzando il servizio reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia delle Entrate. • Tale servizio, nei limiti di quanto indicato nel relativo accordo preventivo alla sua utilizzazione, non è limitato a una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d'imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della pubblica amministrazione e transitate tramite SdI.
--	---

EFFETTUAZIONE DI PIÙ OPERAZIONI INDICATE NELLA STESSA FATTURA

- Allorché si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un'unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica, questi ultimi **imporranno tale forma all'intero documento**.
- Così, ad esempio, laddove un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l'impianto stradale di distribuzione X e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.

FATTURE
DIFFERITE

- Anche per le cessioni di carburanti sarà possibile utilizzare la fattura differita, sempre che al momento della cessione sia consegnato all'acquirente un documento analogico ovvero elettronico che contenga la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario (anche attraverso l'integrazione da parte dello stesso cessionario) e dell'eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti.
- **Tale modalità potrà essere utilizzata ad esempio per gli acquisti di carburante presso i distributori automatici che non rilasciano nell'immediato fattura elettronica** (C.M. 205/E/1998, p. 2).

- Al fine di determinare gli obblighi di forma, occorre tenere in considerazione il momento di emissione del documento.

Conseguentemente, le **fatture differite, emesse** ai sensi dell'art. 21, c. 4, lett. a) D.P.R. 633/1972, **dal 1.07.2018** al 15.07.2018 in riferimento al mese di giugno 2018, **dovranno essere elettroniche** (nel caso di obbligo dal 1.07.2018) e veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SDI) (circ. Ag. Entrate n. 13/E/2018).

CARTE E BUONI
CARBURANTE

• **Pagamento non coincidente con emissione**

- In riferimento alle forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore ai fini della detraibilità Iva e della deducibilità dei costi, le stesse sono applicabili anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.

È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting" o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento indicati.

• **Buoni monouso**

- Se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti, l'operazione andrà necessariamente documentata tramite l'emissione di una fattura elettronica **al momento della cessione/ricarica**.

• **Buoni multiuso**

- Diversamente, laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti - impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. "bianche" (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. - ovvero consenta l'acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a Iva [art. 2, c. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972] e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica.

• **Disposizioni transitorie**

- Poiché precedenti documenti di prassi (circ. Ag. Entrate n. 30/1974), consentivano per il c.d. "buoni" utilizzabili per l'acquisto di carburante un diverso comportamento, i buoni emessi (e utilizzati) sino al 31.12.2018 in difformità alle indicazioni fornite - ma in conformità ai pregressi documenti di prassi - non daranno luogo all'applicazione di sanzioni.

**CREDITO
DI IMPOSTA
PER DISTRIBUTORI**

*Art. 1, cc. 924 e 925
L. 27.12.2017, n. 205*

- Dal 1.07.2018 agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta **pari al 50%** del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, c. 6 D.P.R. 29.09.1973, n. 605.
- Il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*».
- Il credito d'imposta è riconosciuto a tutti gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per le transazioni effettuate, a partire dal 1.07.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito o prepagate.

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.